

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 21/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 26/07/10, la società ricorrente ha esposto di aver stipulato in data 05/04/05, con l'odierno resistente, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione a motore e di avere chiesto, con racc. 16/10/09, la sospensione delle rate di *leasing* ai sensi dell'accordo di c.d. "avviso comune", sottoscritto in data 03/08/09 dal Ministro dell'Economia, dal Presidente dell'A.B.I. e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, avente ad oggetto l'attenuazione degli oneri finanziari delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio e di cui all'art. 5, comma III° *quater* del D.L. n. 78 del 2009 (conv. in L. 102/2009).

La ricorrente deduce, inoltre, che, a tale richiesta, l'intermediario aveva dato riscontro con sue raccomandate 21/10/09 e 16/11/09, dando atto dell'avvenuto ricevimento della documentazione appositamente trasmessa dalla società, ma che, nel successivo mese di febbraio, aveva reclamato il pagamento delle rate oggetto dell'istanza di moratoria, comunicando, solo a seguito di ripetuti colloqui telefonici, che la detta istanza era stata rigettata, come confermato poi con sua raccomandata 2/04/10, spedita il 9/04/10.

La ricorrente deduce anche di avere contestato, con reclamo in data 31/03/10, la condotta dell'intermediario, facendo rilevare che, ai sensi del detto accordo 03/08/09, il rigetto dell'istanza di moratoria avrebbe dovuto essere comunicato entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, dovendosi ritenere in difetto di ciò tale istanza accolta per silenzio assenso.

La ricorrente deduce, infine, che a seguito di intimazione e messa in mora comunicata dall'intermediario con raccomandata 05/05/10, ha provveduto al riscatto del bene oggetto di *leasing* con bonifico bancario in data 19/07/10, pagandone il valore residuo comprensivo delle rate scadute.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto *“l'intervento dell'Arbitro Bancario affinché dia una soluzione stragiudiziale alla controversia su esposta”*.

Con nota del 24/08/10, l'intermediario ha confermato di aver ricevuto l'istanza di moratoria, di averla presa in carico in data 02/11/09 e di averne comunicato l'esito negativo con raccomandata 02/04/10, a causa della mancanza dei requisiti oggettivi di ammissibilità poiché l'istante risultava già segnalata in sofferenza presso la Centrale dei Rischi in epoca antecedente l'inoltro dell'istanza stessa.

Precisato di avere riscontrato in data 15/07/10 la lettera del legale di fiducia della società comunicando la disponibilità al trasferimento del bene una volta ricevuto il saldo di quanto ancora dovuto, e dato atto dell'avvenuto integrale pagamento del relativo importo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso in fatto, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

Il quesito sottoposto a questo Collegio dalla ricorrente, sopra testualmente riportato, non risponde ai requisiti di ammissibilità delle domande giudiziali, cui occorre avere riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 5, della deliberazione CICR n. 275 del 29/07/08, che disciplina l'attività di questo Collegio, secondo il cui



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposto: “*La decisione sul ricorso ... è assunta sulla base ...delle previsioni di legge e regolamentari in materia...*”.

Al riguardo rileva il disposto dell’art. 163, III° co., n. 3, c.p.c. che impone, tra i requisiti dell’atto introduttivo del procedimento, “*la determinazione della cosa oggetto della domanda*”, mentre nella specie non è chiarito quale sia l’oggetto della domanda della ricorrente, inteso quale bene giuridico la cui attuale lesione necessita di tutela mediante attività giudiziale.

Dalla narrativa dei fatti di causa, del tutto pacifici anche per l’intermediario, risulta infatti che il contratto di locazione finanziaria ha avuto termine con il pagamento del saldo dovuto, ivi inclusi i canoni già oggetto dell’istanza di moratoria, con ciò essendosi esaurita ogni reciproca obbligazione tra le parti.

Né la ricorrente ha avanzato domanda di rimborso degli eventuali maggiori oneri presumibilmente conseguiti all’intervento di società di recupero del credito vantato dall’intermediario o al differenziale di tasso per gli interessi di mora verosimilmente conseguito al rigetto dell’istanza di sospensiva.

Inoltre, la domanda della ricorrente, anche ove interpretata quale domanda di mero accertamento della illegittimità della condotta a suo tempo tenuta dall’intermediario, non parrebbe comunque rispondere ai requisiti minimi di cui al sopra citato art. 163 c.p.c., secondo l’interpretazione costantemente datane dalla Suprema Corte che, come noto, richiede l’esistenza di una situazione di obiettiva incertezza nei rapporti tra le parti, tale da determinare un “*pregiudizio concreto ed attuale*” (cfr. *ex plurimis*: Cass. 08/13556; Cass. 08/4496; Cass. 06/11536), ciò che nella specie non viene neppure affermato dalla ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE